

Roma, 31 agosto 2018

NOR18194

MQ

OGGETTO: CQC - Validità della carta di qualificazione del conducente – chiarimenti

Si ritiene utile fare il punto della situazione sulla validità delle carte di qualificazione del conducente (CQC) rilasciate "per documentazione" (cioè d'ufficio) ai conducenti già in possesso di patente C alla data del 9 settembre 2009 (di entrata in vigore della direttiva 2003/59 sulla CQC).

Ciò in quanto, dopo la pubblicazione del Decreto ministeriale 10 giugno 2014 recante *"Modifiche al decreto 6 agosto 2013 in materia di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente"*, è scaturita molta incertezza interpretativa circa i corretti tempi di validità della CQC sul conseguente periodo entro cui rinnovarla.

La situazione corretta avrebbe dovuto essere quella riassunta nel sottostante schema :

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALIDITÀ CQC ACQUISITE PER DOCUMENTAZIONE – AGGIORNATE CON IL CONTENUTO DEL D. 10.6.2014				
CQC per documentazione Art. 4 Dir 2003/59/CE Art. 17 D. L.gs 286/2005 D. 17/04/2013	1° Formazione periodica (scadenza originaria) Art. 7 Dir 2003/59/CE Art. 20 D.L.gs 286/2005	1° Formazione periodica (proroga scadenza) IN VIGORE Art. 1, D. 6.8.2013 Art.3, D. 17.4.2013	Validità originaria dopo il 1° rinnovo IN VIGORE Art. 8, par. 3, Dir 2003/59/CE	Prolungamento Validità Art.2, D. 6.8.2013 ABROGATO dal Decreto 10.6.2014
Titolari di patente di guida : a) di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati in Italia <u>non oltre la data del 9 settembre 2008:</u> b) di categoria C o CE, rilasciata in Italia <u>non oltre la data del 9 settembre 2009</u>	⇒ 9.9.2013= trasporto persone ⇒ 9.9.2014= trasporto cose	⇒ 9.9.2015= trasporto persone ⇒ 9.9.2016= trasporto cose	⇒ 9.9.2018= trasporto persone ⇒ 9.9.2019= trasporto cose	⇒ 9.9.2020= trasporto persone ⇒ 9.9.2021= trasporto cose

Al contrario, dal territorio ci sono state segnalate situazioni in cui soggetti che, avendo conseguito il titolo per documentazione (Art. 4 Dir 2003/59/CE - Art. 17 D. L.gs 286/2005 - D. 17/04/2013), hanno effettuato

il primo rinnovo nell'arco temporale compreso tra il 2013 ed il 10 giugno 2014 e dispongono di CQC con scadenza 2021 (trasporto cose) .

Tale fattispecie evidenzia una **validità di 7 anni condizione, questa, non più consentita** così come chiarito dal **Decreto 10 giugno 2014** (in osservanza della direttiva UDE 2003/59).

Il **Decreto ministeriale 10 Giugno 2014, difatti, uniforma alla direttiva europea** la validità quinquennale delle CQC, **brogando l'articolo 2 del DD 6.8.2013** che prevedeva, appunto, scadenze settennali:

Art. 2 - Disposizioni transitorie

1. Al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i conducenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, come inserito dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche ai conducenti che hanno già frequentato corsi di formazione periodica o che a ciò provvedono dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente i predetti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose.

Tale criticità è stata più volte rappresentata ai competenti dirigenti del MIT, da parte di codesta Confederazione, da ultimo anche con lettera congiunta con altre associazioni del 9 luglio 2018.

Soltanto dopo questo ultimo sollecito scritto, il Ministero, pur non nascondendo difficoltà per la confusione ingenerata, ci ha confermato che **non emetterà nessuna nota scritta di chiarimento e, per le vie brevi ci ha fornito le seguenti indicazioni** a cui uniformarsi:

INFORMAZIONI VERBALI ACQUISITE DAL MIT AD AGOSTO 2018	
DATA DI SCADENZA SULLA PATENTE AI " CODICE 95"	FORMALITÀ DA ASSolverE
09.09.2021	NESSUNA – Viene mantenuta la validità sino al 09.09.2021
09.09.2019	Occorre verificare la data riportata sul portale dell'automobilista procedendo come di seguito : ➡ registrarsi sul portale https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home ➡ verificare la data riportata sul sito, procedendo quindi come di seguito: A) 09.09.2019 = va effettuato il corso entro questa data B) 09.09.2021 = va richiesto il duplicato della patente presso l'UMC di riferimento; la patente verrà aggiornata con la data del 09.09.2021

Cordiali saluti.